



# COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Piazza Marconi, 40 – 36047 Montegalda VI

Tel. 0444/736426 – Fax: 0444/636567

**ORIGINALE**

Registro Generale n. 9 Del 16-03-2020

Prot. \_\_\_\_\_

## ORDINANZA ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: MISURE URGENTI PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID-19.  
CHIUSURA PARCHI, PARCHI GIOCO, GIARDINI ED AREE VERDI,  
CIMITERI, ECOCENTRO E PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO  
COMUNALE**

Visti

- il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 si è trasformata in pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 emanata dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- la nota operativa n. 1 "Emergenza Coronavirus COVID-2019" della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e ANCI nazionale;
- le misure operative del Dipartimento di Protezione Civile di cui al prot. COVID/0010656 del 03/03/2020;
- l'articolo 50, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- il decreto legislativo n. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile);

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad adottare misure di chiusura dei parchi, parchi giochi, giardini ed aree verde comunali, piste ciclabili, cimiteri ed ecocentro ai fini di contenere l'assembramento dei cittadini ed il loro spostamento sul territorio, così da limitare la diffusione del Corona Virus;

## **ORDINA**

1) La chiusura al pubblico dalle ore 24:00 del 16 marzo e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 posti sul territorio comunale di Montegalda delle seguenti aree:

- parchi pubblici,
- parchi giochi pubblici,
- giardini ed aree verdi pubbliche,
- cimiteri per le sole visite cimiteriali,
- ecocentro (Il servizio di raccolta sarà aperto solamente per ricevere verde e ramaglie con accesso regolamentato di uno alla volta),
- piste ciclabili (percorribili solo con autocertificazione per motivi di lavoro e per l'esercizio dei servizi essenziali indifferibili)

2) Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata sul sito internet comunale, all'albo informatico;

3) che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura di Vicenza;
- Polizia Locale;
- Agenzia Regionale di Protezione Civile – Ambito operativo della Regione Veneto;
- Stazione Carabinieri di Longare;
- ASL di Vicenza;
- Vigili del Fuoco;

## **AVVERTE**

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## **DISPONE**

Che sia demandata agli operatori della polizia Locale di Montegalda nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a;

Collettività a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cartelli di accesso ai parchi comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Dalla residenza municipale, 16 marzo 2020

IL SINDACO

Nardin dott. Andrea

*(Documento con firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art 3, comma 2, D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39)*



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Nardin Andrea

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-03-2020 al 31-03-2020

Li 16-03-2020

IL Messo Notificatore  
BERNO MANUELA